

guerra; e in questo caso la legge, non ammettendo censura preventiva, stabilisce solamente le pene da cui può essere colpito l'autore o editore di uno scritto che, trattando di guerra, non andasse a sangue dell'autorità. Qui la legge è repressiva, e l'arbitrio dell'autorità determina i reati.

Signori, con questo pugnale sospeso sul capo, vi prometto che un povero giornalista si periterà perfino di pubblicare le variazioni semplicemente meteorologiche che succederanno nel campo, temendo che esse possano essere incriminate da un'autorità più amica del sole che della pioggia. Ma qui taluno vorrà forse osservarmi che la Camera già rigettava la proposizione Longoni. Senonchè io gli potrei rispondere che, altro è un'apposita legge di censura preventiva, altro una semplice disposizione a tempo e colla clausola che cessi collo scioglimento o la prorogazione delle Camere una disposizione favorevole alla libertà dello scrittore, a fronte della penalità di cui si vede minacciato dall'articolo 7 di questa legge: una disposizione necessaria, perchè coordinata con tutti gli articoli della legge medesima.

In quanto all'aggiunta e nei bollettini ufficiali del campo, non credo dovervi spendere molte parole per dimostrarne l'utilità. Le notizie del campo giungono il mattino, e quando son liete il Governo si affretta di diffonderle per pubblico conforto. Ora perchè non potranno esse venir riprodotte dai giornali che partono nelle ore antimeridiane per Genova? Perchè ne dovranno essere private le altre provincie d'Italia, a cui non andrebbe il listino, sibbene i nostri giornali?

Fondato su queste gravi considerazioni, io appoggio il mio emendamento.

**IL PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento del deputato Reta è appoggiato.

(È appoggiato)

La parola è al deputato Brofferio.

**BROFFERIO.** Ho chiesto la parola per combattere l'emendamento del deputato Reta, e tutto intero l'articolo.

Io trovo nello Statuto all'art. 56 le seguenti disposizioni:

« Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa Sessione. »

Sono pochi giorni che il deputato Longoni proponeva alla Camera questo stesso progetto di legge, che ora si sottopone alla discussione vostra; io credo che nessuno vorrà fare diversità fra un progetto di legge che venga presentato dal ministro ed un progetto di legge che venga presentato da un deputato; la cosa è la stessa, e lo Statuto non fa diversità. Io credo che non si vorrà neppure osservare che questo articolo si trovi incorporato in un complesso di altre leggi, e che invece il capitano Longoni la proponesse isolatamente, perchè da ciò non conseguirebbe che questo medesimo progetto non sia stato presentato, discusso negli uffizi, discusso nella Camera e rigettato.

A tenore adunque dello Statuto domando la soppressione di tutto l'art. 4°.

**SIOTTO-PINTOR, relatore.** Ad agevolare la risposta alle difficoltà addotte dall'onorevole deputato Brofferio, anzi tutto il progetto presentato dal deputato Longoni non fu discusso, non ebbe la presa in considerazione.....

**BROFFERIO.** Ma fu discusso negli uffizi e nella Camera...

*Varie voci.* No! no! no!

**VIOVA.** Agli uffizi passò per semplice lettura....

**BROFFERIO.** Se mi lasciano parlare farò la storia di questo progetto.

Fu deposto sul banco del presidente il progetto del depu-

tato Longoni, poi il presidente lo ha trasmesso agli uffizi, i quali certo non ne autorizzarono ciecamente la lettura.

*Una voce.* Questo è diverso.

**BROFFERIO.** Dopo l'approvazione degli uffizi il progetto fu letto dal signor presidente, poi fu svolto dal proponente, poi fu appoggiato, poi si è discusso se doveva esser preso in considerazione; e dopo tutte queste formalità e discussioni la Camera ha deciso che non si poteva prendere in considerazione. Io domando se questo non si chiami rigettare un progetto di legge.

**MELLANA.** La narrativa dell'onorevole Brofferio è chiara ed esatta, ma non compiuta; se mi permette la compirò io stesso, ed aggiungerò che, quando una proposta di legge viene presa in considerazione, essa ritorna agli uffizi, i quali dopo discussione nominano un commissario per ciaschedun uffizio; i commissarii riuniti, dopo discussione, nominano un relatore, il quale, a norma del voto da essa espresso, muta o conserva la proposta, e ne adduce le ragioni alla Camera, la quale passa, dopo che il rapporto è stato stampato e distribuito, alla disamina definitiva della proposta di legge, e quindi, o la sanziona quale fu presentata o modificata, o la rigetta. Dimando ora al signor Brofferio, se tutto ciò sia successo per la proposta del nostro onorevole collega Longoni, la quale ebbe solo l'onore della prima lettura. E credo che la Camera in allora non approfondì nel suo merito la proposta, ma solo ritenne che non era opportuno l'occuparsene, stantechè la guerra non era ancora ricominciata. Ciò ho voluto notare solo per rettificare i fatti.

**SIOTTO-PINTOR, relatore.** Farò osservare in primo luogo all'onorevole deputato Brofferio che la legge proposta dal signor Longoni non fu rigettata assolutamente. Essa non fu presa in considerazione, e son due cose assai diverse. Mancava allora l'opportunità, che oggi non solamente abbiamo, ma è diventata necessità. Dopo di che io gli dirò in secondo luogo, che quella stessa necessità che ci obbliga a passare sopra di cosa più grave può benissimo farci passare anche sopra di questa.

**BROGLIO.** Aveva domandato la parola a proposito dell'emendamento dell'onorevole signor Reta all'art. 4°, il quale vorrebbe che non fosse lecito ai giornalisti di pubblicare notizie riguardanti l'esercito o l'andamento della guerra, se non dopo averne ottenuta la licenza da un'autorità a ciò destinata. Egli diceva che i giornalisti si sarebbero trovati in una posizione estremamente pericolosa, in quanto che, volendo pubblicare articoli teorici, che potrebbero tornare utilissimi, sull'andamento della guerra, avrebbero sempre dubitato che questi articoli fossero poi trovati pericolosi e cadessero sotto la repressione del presente articolo di legge.

Io farò osservare all'onorevole signor Reta che la Commissione anche in questo è partita da quegli stessi principii che poc'anzi metteva innanzi a proposito delle associazioni.

Anche qui, ove si parla di libertà di stampa, ci sono le opinioni eccessive in un senso e nell'altro; di chi teme troppo l'abuso e di chi ha ogni fiducia nell'esercizio liberissimo delle istituzioni nostre.

La Commissione ha creduto di tenersi fra due, cioè di non impedire qualunque articolo riguardante l'andamento della guerra, in quanto che, adottando un tale sistema, avrebbe temuto di eccedere troppo nella censura; ma bensì di vietar solo la pubblicazione di qualunque notizia riguardante l'esercito o l'andamento della guerra, finchè non ne sia riconosciuta l'autenticità. Ora se l'articolo, nell'ipotesi dell'onorevole signor Reta, è meramente teorico e non si appoggia sopra alcun fatto reale dell'esercito nostro, egli è evi-